

LEGGE 27 ottobre 1951 , n. 1739

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra l'8 dicembre 1949: a) Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra; b) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle Forze armate in campagna; c) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle Forze armate sul mare; d) Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra.

Vigente al : 6-10-2026

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra l'8 dicembre 1949:

- a) Convenzione relativa, al trattamento dei prigionieri di guerra;
- b) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna;
- c) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare;
- d) Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione 6 data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1951

EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - SCELBA - VANONI - ZOLI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

ALLEGATO N. 1

Convention de Geneve relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 ao-t 1949

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)